

FAC-SIMILE domanda di ammissione (in carta semplice)

AL COMUNE di CAMPAGNOLA CREMASCA

Via Ponte Rino n. 9
26010 - Campagnola Cremasca (CR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE DI VICINATO

Il/La sottoscritto/a nato/a
a il, nazionalità, residente
in, Vian.; Codice
Fiscale:; Partita IVA :; Numero iscrizione al Registro
Imprese del presso la CCIAA di
Telefono; Cellulare:; PEC:
nella sua qualità di:
 titolare della omonima ditta individuale
 legale rappresentante della società

con sede legale in Via/Piazza, n.; CAP; Comune
di; Prov.; Codice fiscale/Partita IVA;
Indirizzo e-mail:; PEC:; Recapito
tel.; Nr. di iscrizione al Registro Imprese:; Nr.
REA

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per la concessione di n. 1 contributo a sostegno per l'avvio di nuove attività economiche di vicinato.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

a) Di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero stranieri extracomunitari, titolare di regolare permesso di soggiorno.

b) L'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato (oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, oppure decreto penale di condanna irrevocabile) determinanti incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 120 della legge 689/1981, 32-ter e 32-quater del codice penale¹. In presenza

¹ Articolo 120, legge n. 689/1981, (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: art. 32-bis. 32-ter, 32-quater del codice penale.

Articolo 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Articolo 32-ter (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione): L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

Articolo 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione): Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frode nelle pubbliche

di sentenza, passata in giudicato, prevedente l'incapacità a contrattare e sussistente al momento della gara, l'esclusione è automatica. (*Le condanne vanno dichiarate tutte, anche se non più comparanti sul certificato del casellario a richiesta*).

c) Di non avere legali rappresentanti, amministratori e soci, ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione, cui si riferisce l'articolo 67 del D.lgs 159/2011 (codice leggi antimafia).

d) Di essere iscritto al registro delle imprese della CCIAA di, al n., data di iscrizione e n. REA

e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

f) Di possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.. Precisamente: - i Requisiti morali, previsti dall'articolo 71, comma 1-2-3-4-5², del D.Lgs n. 59/2010; - i Requisiti professionali, previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis e, precisamente (possesto di almeno uno dei seguenti requisiti): a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

g) Di possedere il Codice ATECO in una delle seguenti categorie: e di voler svolgere la seguente attività:

h) Di rispettare il cd. "*regime de minimis*"³.

forniture), 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso), 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-septies (impedimento del controllo), 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), 501-bis (manovre speculative su merci), 640 (truffa), secondo comma, numero 1, 640-bis (truffa aggravata) e 644 (usura), commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

² **Art. 71** *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

³ Si ricorda che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, gli aiuti in regime "*de minimis*" non possono superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il rispetto del massimale viene verificato sommando il contributo concesso ai sensi del presente progetto con le agevolazioni in regime "*de minimis*" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti "*de minimis*" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa.

- i) Di non avere morosità pendenti con il Comune di Campagnola Cremasca.
- j) Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- k) Di aver preso visione del Bando per la concessione del contributo e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

SI OBBLIGA

- A rispettare tutte le clausole del bando e, in particolare quelle contemplate al punto n. 11 (Revoche, controlli e rinunce).
- A mantenere in esercizio l'attività almeno sino al 31 dicembre 2023 (In caso di mancato rispetto di tale termine, insorge l'obbligo di restituire al Comune tutte le somme ricevute, maggiorate degli interessi legali, entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse).

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

- Copia non autenticata di un documento d'identità non scaduto del sottoscrittore;
- Relazione contenente la descrizione del "*Progetto di attività/Intervento*" (tipologia di prodotti e/o servizi che si intende offrire), ove indicare anche: - l'eventuale presenza nell'impresa di persone svantaggiate o affette da disabilità; - i titoli di studio conseguiti dal legale rappresentante dell'impresa;
- Descrizione ed ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività (planimetrie o documenti similari);
- Curriculum vitae e di studi;
- Quadro economico di massima dell'intervento;

....., li

.....
(firma autografa non autenticata)

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di concessione dell'agevolazione, ai sensi della vigente normativa in materia

....., li

.....
(firma autografa non autenticata)

